



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0003736 P-4.22.1
del 24/04/2014



9316645

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero degli Affari Esteri
Nucleo di valutazione

Ministero dell'Interno
c.a. Dott. Vincenzo Callea
- Ufficio Gabinetto
- Ufficio Legislativo

Ministero della Difesa
c.a. Dott.ssa Giovanna Romeo
c.a. Dott.ssa Marina Iaderosa
- Ufficio Gabinetto
- Ufficio Legislativo

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008. COM (2014) 163.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero degli Affari Esteri in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
Ufficio IV

Istituzioni e Giuridico

Codice Mittente: 0186/

Roma, 23/4/2014 - 0093856
.....
(data e numero di protocollo)

Posizione:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008

Riferimento: Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPE n. 3073 del 4.4.2014

NOTA:

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche europee -
Ufficio coordinamento Politiche UE
Segreteria CIAE
infociaceattiue@politicheeuropee.it**

e, p.c. MAE

DGIT Ufficio VI

In riscontro alla Nota in riferimento, si trasmette in allegato la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, relativa alla proposta di Regolamento UE indicata in oggetto.

Il Direttore Centrale per l'Integrazione Europea
Min. Plen. Alberto Cutillo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0003735 A-4.22.1
del 24/04/2014



9316633



Ministero degli Affari Esteri

Relazione ai sensi dell'art 6, comma 4, della Legge 24/12/2012 n. 234

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008

Finalità e contesto dell'atto

La proposta di Regolamento mira a introdurre una nuova fattispecie di visto, il cd. "visto di circolazione", per regolare l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri nell'area Schengen in un'ipotesi attualmente non disciplinata ne' dalle disposizioni dell'*acquis* Schengen - in particolare il Regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti) che introduce procedure e condizioni armonizzate per il trattamento delle domande di visto relative al soggiorno nello spazio comune fino a 90 giorni - ne' da quelle nazionali, che regolano l'ingresso e il soggiorno nei singoli Stati Membri per periodi superiori a 90 giorni (in particolare il D. Lgs. 286/1998).

Si ricorda che il possesso di un visto Schengen di breve soggiorno è necessario solo per i cittadini di alcuni Paesi, indicati dal Regolamento 539/2001, mentre il visto nazionale di lungo soggiorno è necessario per tutti i cittadini extra UE.

La proposta della Commissione Europea va perciò a colmare un vuoto legislativo, consentendo in tal modo di soddisfare le esigenze di quegli stranieri che abbiano necessità o intenzione di soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni nello spazio Schengen, ma senza restare più di 90 giorni in ciascuno Stato Membro. La proposta risponde pure alle legittime preoccupazioni di alcuni Paesi (tra essi il Brasile e la Nuova Zelanda) che beneficiavano – prima dell'entrata in vigore del Codice europeo dei visti - di un trattamento più favorevole per i loro cittadini in materia di visti, sulla base di accordi bilaterali.

Il nuovo tipo di visto, nella proposta della Commissione, consentirebbe infatti l'ingresso e il soggiorno in due o più Stati Schengen per periodi sino a 90 giorni in ciascuno Stato, con una durata complessiva sino a un anno (prorogabile a due in determinate condizioni), fermo restando l'accertamento di alcuni requisiti essenziali quali il possesso di un valido documento di viaggio, la dimostrazione del possesso di idonei mezzi di sussistenza e di una stabile situazione economica personale, o di

documenti giustificativi che consentano di provare che durante il soggiorno sia possibile ottenere legalmente i necessari mezzi finanziari. Destinatari di tale tipo di visto, secondo lo studio preliminare effettuato dalla Commissione Europea, saranno soprattutto lavoratori itineranti dello spettacolo impegnati in tournée in Europa, pensionati, artisti, turisti di lungo periodo, ricercatori, professionisti della cultura.

A) Rispetto dei principi comunitari

La proposta della Commissione è da ritenersi conforme al principio di attribuzione. Essa afferisce a materia di competenza concorrente dell'Unione europea. Le basi giuridiche sono correttamente richiamate in premessa della proposta di Regolamento.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà. L'obiettivo perseguito dalla proposta non può essere perseguito singolarmente dagli Stati membri in quanto la creazione di una nuova tipologia di visto per l'area Schengen presuppone un intervento normativo a livello europeo.

La proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità. Il contenuto e la forma dello strumento prescelto risultano proporzionati alla finalità. La scelta dello strumento del Regolamento appare necessaria in quanto occorre intervenire su materia già disciplinata da atti che hanno natura regolamentare.

B) Valutazione del Progetto di Regolamento

Si valuta favorevolmente l'introduzione di tale nuova tipologia di visto, alla luce del suo potenziale per il turismo e la crescita e dell'assenza di rischio migratorio in capo alle categorie di persone che ne beneficerebbero, anche alla luce dei controlli che verrebbero comunque svolti preventivamente dalle rappresentanze diplomatico consolari.

La definizione di una politica dei visti mirata allo sviluppo dei flussi turistici e delle relazioni economico-commerciali, che al contempo salvaguardi le esigenze di sicurezza, è del resto un tema strategico per l'Italia, divenuta nel 2013 il secondo maggiore Paese in ambito Schengen per visti emessi (dopo la Francia, scavalcando la Germania), e la nuova normativa comporta ingenti ricadute economiche, in particolare in previsione di eventi di grande attrazione turistica come EXPO Milano 2015.

La proposta di Regolamento per istituire un "visto di circolazione" rientra nel più ampio contesto del pacchetto di riforma del Codice Visti, presentato recentemente dalla Commissione europea e che contiene:

a) un Rapporto di valutazione sull'attuale Regolamento 810/2009 istitutivo del Codice comunitario dei visti, sulla cui base sono stati individuati i principali punti del Codice da modificare;

b) una valutazione politica sotto forma di Comunicazione della Commissione ("Una politica dei visti più intelligente per promuovere la crescita economica");

c) la proposta di Regolamento per modificare il Codice visti, con l'annessa valutazione d'impatto;

d) la proposta di Regolamento per istituire il 'visto di circolazione', con l'annessa valutazione d'impatto.

La proposta di visto di circolazione in esame viene presentata separatamente rispetto a quella di revisione del Codice Visti UE poiché si tratta di due procedimenti legislativi differenti e paralleli.

La proposta di revisione del Codice Visti comporta infatti soltanto una parziale riformulazione del testo attuale, che non contempla la fattispecie del visto di circolazione; nella proposta di revisione del Codice Visti, l'ipotesi di visto di circolazione, pur prevista, resta perciò in sospeso in attesa della definizione dell'iter legislativo della proposta per un visto di circolazione, e sarà definitivamente inserita nel nuovo Codice Visti ove tale iter fosse concluso positivamente.

C) Valutazione d'impatto

Lo studio preliminare svolto dalla Commissione Europea valuta che la mancanza di un'autorizzazione che consenta ai viaggiatori disoggiornare nello spazio Schengen per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni porti una considerevole perdita economica per l'UE.

Sebbene il numero di potenziali beneficiari della nuova autorizzazione appaia piuttosto limitato in termini assoluti (fra 60 000 e 120 000 richiedenti rispetto alle oltre 15 milioni di domande di visto "Schengen" presentate nel 2012), la Commissione ritiene infatti che le categorie interessate abbiano un elevato reddito e un conseguente potenziale di spesa in grado di generare considerevoli ricadute positive sulle attività economiche nell'Unione, stimabili fra i 500 milioni e 1 miliardo di Euro all'anno.

Lo studio preliminare della Commissione dimostra inoltre che i costi amministrativi legati alla trattazione del nuovo tipo di visto di circolazione non sarebbero significativi, dato il limitato numero di domande previste e i diritti che verrebbero comunque riscossi. Si ricorda che i diritti per i visti Schengen fissati dal Regolamento 810/2009 sono attualmente fissati a 60 Euro, e i diritti per il visto di circolazione potrebbero prevedere un importo analogo.